

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI DEI
MATERIALI ANTICHI E DEL LABORATORIO PILOTA PER LA CONSERVAZIONE DEI
MATERIALI DA COSTRUZIONE**

(emanato con decreto rettorale 23 settembre 2016, n. 399)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Attività e finalità del laboratorio LAMA e della sezione LABCOMAC*)
- Articolo 3 (*Referenti*)
- Articolo 4 (*Il direttore scientifico*)
- Articolo 5 (*Il consiglio scientifico*)
- Articolo 6 (*Il responsabile tecnico*)
- Articolo 7 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (di seguito denominato LAMA) e della sua sezione Laboratorio Pilota per la Conservazione dei Materiali da Costruzione (di seguito denominato LABCOMAC).
2. Il LABCOMAC è attivato presso l'Università Iuav di Venezia in applicazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione Veneto "Programma Operativo Regionale CRO FESR 2007-2013 - ASSE 3 Ambiente e valorizzazione del territorio - Linea di intervento 3.2 - Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale - Azione 3.2.1. Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura", sottoscritto in data 18 marzo 2013 e assunto al repertorio contratti dell'Università Iuav n. 803/2013, e in attuazione della delibera del senato accademico del 23 settembre 2015 e della delibera del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2015.
3. Il LAMA e la sua sezione LABCOMAC afferiscono al sistema dei laboratori dell'Università Iuav di Venezia e hanno sede presso Palazzo Badoer a Venezia.

Articolo 2

(Attività e finalità del laboratorio LAMA e della sezione LABCOMAC)

1. I principali settori di ricerca del LAMA riguardano:
 - la caratterizzazione chimico – fisica dei materiali lapidei (pietre e marmi), litoidi (laterizi, malte, intonaci) e vitrei utilizzati in edifici di interesse storico-artistico, nonché la determinazione dei fenomeni di degrado, alterazione e biodeterioramento cui gli stessi sono soggetti;
 - gli studi archeometrici finalizzati alla definizione della provenienza e della tecnologia di produzione e/ o lavorazione di manufatti lapidei, litoidi, ceramici e vitrei provenienti da scavi archeologici o da collezioni museali;
 - lo studio dei supporti e degli strati preparatori, l'identificazione dei pigmenti e lo studio stratigrafico del colore dei dipinti murali.
2. I principali settori di ricerca della sezione scientifica LABCOMAC riguardano:
 - sperimentazione, messa a punto e controllo, in laboratorio e in situ, dei prodotti e dei metodi impiegati nei trattamenti di pulitura, consolidamento e protezione dei manufatti architettonici e archeologici realizzati con materiali lapidei, litoidi e vitrei.
3. Le finalità del LAMA e della sua sezione LABCOMAC sono:
 - a) fornire supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente al settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b) sviluppare la propria attività scientifica in tema di archeometria, conservazione e restauro del patrimonio culturale materico;
 - c) offrire servizi e ampliare la presenza sul territorio anche attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
 - d) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari con altri laboratori, enti, istituzioni accademiche e di ricerca;
 - e) divulgare i risultati degli studi e delle ricerche.

Articolo 3

(Referenti)

Sono referenti del laboratorio LAMA e della sua sezione LABCOMAC: il direttore scientifico, il responsabile tecnico e il consiglio scientifico.

Articolo 4

(Il direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico è nominato dal rettore, fa parte del consiglio scientifico del sistema dei laboratori dell'Università Iuav di Venezia. Esso è scelto tra professori e ricercatori di Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali (GEO/09) o, in mancanza di quest'ultimo, di settori disciplinari affini e compatibili con le finalità scientifiche del laboratorio. Il direttore scientifico resta in carica quattro anni e può essere rinnovato.
2. Il direttore scientifico:
 - a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
 - b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività convenzionale ed ai programmi di ricerca nazionali ed europei;
 - c) propone il piano degli investimenti e il piano delle attività del laboratorio LAMA e di tutte le sezioni attive;

TORNA ALL'INDICE

- d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
- e) designa il vicedirettore che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
- f) presiede e convoca il consiglio scientifico del LAMA;
- g) concorre con gli altri direttori scientifici dei laboratori e il coordinatore scientifico del sistema dei laboratori alla predisposizione del piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di ricerca di base, di ricerca innovativa e di investimento;
- h) sviluppa con gli altri direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale.
- i) individua gli eventuali esperti di alta qualificazione di cui al successivo articolo 5 per la nomina da parte del rettore.

Articolo 5

(Il consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore scientifico di cui all'articolo 4, dal responsabile tecnico di cui al successivo articolo 6 e da due docenti o ricercatori dell'Università luav nominati dal Rettore in base all'affinità tra settori scientifico-disciplinari di afferenza e attività del laboratorio. Il consiglio scientifico dura in carica quattro anni. Possono far parte del consiglio scientifico eventuali esperti di alta qualificazione in numero non superiore a tre nominati dal rettore, sentito il direttore scientifico.
2. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta all'anno. Le sedute del consiglio sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il consiglio scientifico:
 - a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'organizzazione e programmazione delle attività in convenzione e conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica;
 - b) esprime un parere relativamente alle convenzioni fra il laboratorio ed i clienti terzi per l'esecuzione di programmi sperimentali e di studio/ricerca;
 - c) delibera annualmente la richiesta di fondi sulla base delle esigenze e dei programmi di lavoro;
 - d) esamina il piano degli investimenti del LAMA e approva il piano annuale delle attività;
 - e) esprime un parere circa l'attivazione e la disattivazione di sezioni interne al laboratorio;
 - f) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Università luav.

Articolo 6

(Il responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico del LAMA e di tutte le sue sezioni attive è nominato dal direttore generale dell'Università luav, in accordo con il direttore scientifico del laboratorio, secondo quanto disposto dal CCNL del comparto Università e del CCI dell'Università luav di Venezia. Il responsabile tecnico del LAMA è individuato sulla base dell'affinità tra la sua formazione e qualifica scientifica precedente l'incarico e l'attività del laboratorio.
2. Il responsabile tecnico fa parte del consiglio scientifico ed è responsabile della gestione tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane e coordina e sovrintende le attività tecniche del laboratorio.

Articolo 7

(Norme finali)

Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto e i regolamenti di ateneo.